

Sede Legale ed Amministrativa

CONTRATTO DI INGRESSO

TRA

La Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione, con sede legale in Milano Viale Caterina da Forlì, 19, Partita Iva 02541960155, Ente Religioso Giuridico, riconosciuto con DPR n.864 del 27.10.1969, costituita in Ente Unico Gestore con Decreto N° 1904 del 06.03.14, nella persona del Direttore pro-tempore:

Ondei Pierluigi, nato a Calcinate (BG) il 02.08.1953, Codice fiscale NDOPLG53M02B393S,
Cappelli Alessio, nato a Orzinuovi (BS) il 28.07.1961, Codice fiscale CPPLSS61L28G149G,
De Col Graziano, nato a Morgano (TV) il 25.04.1947, Codice fiscale DCLGZN47D25F725A,
Murtas Giorgio, nato a Guasila (CA) il 08.04.1955, Codice fiscale MRTGRG55D08E252C,

d'ora in poi denominata Struttura

e (ospite)

il/la signor/a _____, nato/a a _____ (___), il
_____, residente in via _____, n°____, a
_____ (___), indirizzo e-mail _____, codice
fiscale _____, indicata come stipulante/ospite

e

il/la signor/a _____, nato/a a _____ (___), il
_____, residente in via _____, n°____, a
_____ (___), indirizzo e-mail _____, codice
fiscale _____, in qualità di

parente, _____ (indicare il grado di parentela)

tutore o amministratore di sostegno, in forza del seguente provvedimento _____

altro _____

e

Sede Legale ed Amministrativa

il/la signor/a _____, nato/a a _____ (___), il
_____, residente in via _____, n° _____, a
_____ (___), indirizzo e-mail _____, codice
fiscale _____, in qualità di

parente, _____ (indicare il grado di parentela)

tutore o amministratore di sostegno, in forza del seguente provvedimento _____

altro _____

e

il/la signor/a _____, nato/a a _____ (___), il
_____, residente in via _____, n° _____, a
_____ (___), indirizzo e-mail _____, codice
fiscale _____, in qualità di

parente, _____ (indicare il grado di parentela)

tutore o amministratore di sostegno, in forza del seguente provvedimento _____

altro _____

stipulante fideiussore, ex art. 1936 e seguenti c.c., obbligato in solido con l'ospite" di seguito indicato come sottoscrittore.

PREMESSO

che la Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione - Ente Gestore Unico, gestisce nel territorio dell' ATS di:

Milano

Bergamo

Monza-Brianza

Pavia

la seguente unità di offerta:

RSA-RSD-CSS: Piccolo Cottolengo don Orione di Milano

RSA: Centro don Orione di Bergamo

RSA-RSD: Piccolo Cottolengo don Orione di Seregno

RSA: Pensionato don Orione di Fumo di Corvino San Quirico

autorizzate ed accreditate dalla Regione Lombardia per complessivi n. 820 posti letto

Sede Legale ed Amministrativa

che lo stipulante ospite ha presentato e sottoscritto domanda di ingresso presso la struttura di:

Milano
Bergamo
Seregno
Fumo di Corvino San Quirico

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti contraenti derivanti dall'erogazione e fruizione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale.
2. Qualsiasi modifica al presente contratto deve essere comunicata in forma scritta e sottoscritta da entrambe le parti.
3. E' vietata la cessione del presente contratto, salvo consenso scritto delle parti.

Art. 2 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL'OSPITE

1. La struttura si obbliga ad accogliere l'ospite ed a fornirgli appropriata assistenza socio-sanitaria residenziale secondo quanto previsto dalla normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle strutture accreditate, nonché da quanto previsto dalla Carta dei servizi allegata al presente contratto.
2. In particolare l'Istituto fornirà le seguenti prestazioni:
 - a) assistenza medica generica e specialistica;
 - b) assistenza infermieristica quotidiana;
 - c) assistenza diurna e notturna;
 - d) somministrazione di farmaci;
 - e) fornitura di presidi per l'incontinenza;
 - f) riattivazione motoria; al bisogno e previa prescrizione medica del fisiatra, prestazioni di fisioterapia;
 - g) percorso educativo e di animazione con momenti ludici e socializzanti con possibilità di effettuare eventuali uscite esterne;
 - h) fornitura di pasti principali, colazioni e merende, e, secondo disposizione medica, diete personalizzate;
 - i) lavanderia e stireria;
 - j) custodia di somme di carte-valori, denaro contante ed oggetti di valore che non venissero

Sede Legale ed Amministrativa

considerati pericolosi, di valore eccessivo e/o ingombranti, rispetto alle condizioni di gestione della struttura. Al momento del deposito viene redatto in duplice copia (con firma della direzione e dell'Ospite) quanto consegnato. Al momento della risoluzione del presente contratto ovvero quando richiesto dal depositante la struttura restituisce quanto ricevuto. L'istituto non risponde per ammanchi di denaro che non sia stato depositato nella forma qui indicata.

Art. 3 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ISTITUTO

La struttura si impegna:

- a) ad effettuare la cancellazione dell'ospite dall'elenco del medico di medicina generale a partire dalla data del suo ingresso nella struttura;
- b) a redigere uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) predisposto dall'equipe multidisciplinare;
- c) a redigere il fascicolo socio-sanitario nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti lo stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali, riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri;
- d) a rilasciare in tempo utile specifiche certificazioni attestanti il pagamento della retta e la sua quantificazione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 – RETTA DI DEGENZA

1. A fronte delle prestazioni erogate dalla struttura, lo stipulante si impegna alla corresponsione della retta mensile. In caso di pluralità di stipulanti, essi si impegnano in solido tra loro al pagamento della retta.
2. L'ammontare della retta è determinato sulla base dell'importo giornaliero stabilito dalla struttura come da tariffario in vigore, comprensivo anche delle prestazioni escluse dalla retta di degenza (servizio lavanderia, parrucchiera, telefono, ecc.) che si allega (Allegato n.1).
3. Per le assenze dovute a ricovero ospedaliero o ad altra causa verrà applicato quanto previsto nell'allegato della carta dei servizi.
4. Alla persona a cui è stata confermata la data di ingresso, può essere concesso un massimo di giorni tre di attesa a domicilio senza oneri, prima dell'ingresso effettivo. Dal 4° giorno verrà richiesto un contributo per ogni giornata di degenza non fruita, fino all'8° giorno dopo il quale, se l'ospite non si presenta, decade il diritto di ammissione.
5. L'eventuale aumento dell'importo della retta dovrà essere comunicato dalla struttura ai sottoscrittori del presente contratto mediante comunicazione scritta con un adeguato termine di preavviso.
6. L'Ospite e/o il Terzo prende/prendono atto del fatto che nel corso del ricovero la retta possa subire delle variazioni. La struttura si riserva la facoltà di aumentare la retta sulla base dell'aumento dell'indice ISTAT, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali, e comunque, ai sensi dell'art.

Sede Legale ed Amministrativa

1938 del C.C. l'importo della retta mensile potrà subire un aumento annuo rispetto alla retta applicata non superiore al 15%.

Art. 5 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA

1. Il pagamento della retta di degenza è anticipato e dovrà essere preferibilmente effettuato tramite il sistema di pagamento SEPA, entro il 6° giorno lavorativo del mese di riferimento, senza possibilità di rimborso. Solamente nei casi di decesso è previsto il pagamento della retta mensile ridotta in trentesimi da determinarsi in misura pari a coprire i giorni di degenza con l'esclusione del giorno del decesso.
2. In caso di mancato tempestivo pagamento i sottoscrittori del presente contratto saranno soggetti al pagamento di interessi moratori nella misura di legge.

Art. 6– VARIAZIONI ANAGRAFICHE

1. I sottoscrittori sono tenuti ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari).

Art. 7 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto decorre dal giorno....., ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato fatte salve le clausole rescissorie previste dagli articoli 8, 9 e 11 del presente contratto.

Art. 8 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto cesserà:
 - a) per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
 - b) per decesso dell'ospite;
 - c) per rientro definitivo in famiglia o ingresso in altra idonea struttura;
 - d) per mancato pagamento della retta;
 - e) per ogni altra causa prevista dalla legge.

Art. 9 – RECESSO DEI SOTTOSCRITTORI STIPULANTI

1. I sottoscrittori hanno facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata a.r. alla sede della struttura con preavviso di almeno trenta (30) giorni. In mancanza di preavviso sarà in ogni caso dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.
2. In ogni caso i sottoscrittori sono tenuti al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'ospite, che avverrà a cura e a spese dei sottoscrittori.

Art. 10 – SPOSTAMENTO DELL'OSPITE

1. L'istituto, dopo averne informato l'Ospite e/o i familiari, si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'ospite all'interno della struttura, nel caso in cui le condizioni di salute, oppure motivi

Sede Legale ed Amministrativa
organizzativi e funzionali, ne dettassero la necessità.

2. E' fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 9.

Art. 11 – RECESSO ISTITUTO

1. La Struttura ha facoltà di recedere dal contratto:
 - a) nel termine di 30 giorni dalla data di ammissione nel caso l'ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria od al posto letto occupato;
 - b) per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'ospite in comunità.
 - c) qualora vengano meno le motivazioni socio-sanitarie che rendono necessario il ricovero;
 - d) qualora non venga effettuato il pagamento della retta entro i termini stabiliti.
 - e) qualora vengano accertate forme patologiche o comportamenti incompatibili con la permanenza presso la struttura, che ne impongano l'allontanamento a garanzia di sicurezza per l'Ospite stesso o per le altre persone ricoverate;

Art. 12 – DIMISSIONI DELL'OSPITE

1. Le ipotesi di recesso e di risoluzione del presente contratto, nonché le dimissioni, avverranno in forma assistita dal Comune e dall'ATS in base all'allegato al D.G.R. 8496 del 26.11.2008, previa informativa a cura della Istituto.

Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. La struttura dichiara di aver stipulato con la Cattolica Assicurazioni idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile a garanzia dei danni che possano accadere agli ospiti o a terzi derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'istituto tratta i dati personali e sensibili degli ospiti nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE 2016/679, GDPR, D. Lgs. 101/2008 (Codice in materia di protezione di dati personali).i dati forniti, o acquisiti attraverso certificazioni mediche nel corso di accertamenti o visite o da altre fonti, saranno trattati nel rispetto del Codice sulla privacy e dagli obblighi di riservatezza a cui è tenuta la struttura.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati è il direttore pro-tempore.
3. In particolare, per quanto attiene ai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'ospite, l'Istituto si

Sede Legale ed Amministrativa

impegna a dare comunicazione, solo all'ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto ed indicate nell'allegato modulo di consenso informato.

Art. 16 CONTROVERSIE

1. In caso di controversie nascenti da interpretazioni o esecuzioni del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La Struttura potrà, in ottemperanza alle finalità del proprio oggetto sociale ed al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli ospiti, i parenti ed i loro visitatori, dovranno scrupolosamente attenersi.

Art. 18 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.
2. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato od integrato.

Si consegna unitamente al presente contratto :
la Carta dei Servizi, ed il Codice Etico.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, li _____

L'Ospite/L'Obbligato in solido

L'Istituto

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE
Viale Caterina da Forlì 19 – 20146 MILANO
Telefono 02 42.94.1 – Fax 02 42.94.461
(Ente Religioso Giuridico – D.P.R n. 864 del 27-10-1969)
Codice fiscale e P.I. 02541960155

Sede Legale ed Amministrativa

Le parti dichiarano d'aver preso completa visione e consapevolezza di tutte le clausole sopra riportate e di approvare specificatamente anche ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. nonché ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (codice consumo) i seguenti art.: 4;7;8;11;12;13 del presente contratto.

L'Ospite/L'Obbligato in solido

L'Istituto

Letto, confermato e sottoscritto